

N.° 126.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Li *Feroggio Celestino, Andrea Crida* e Compagnia sono autorizzati a divenire alla costruzione di una ferrovia che partendo da Biella metta a Santhià e ad assumerne l'esercizio.

Art. 2.

Li medesimi *Feroggio* e *Crida* sono e rimangono concessionarii di tale ferrovia, sotto la osservanza delle clausole e delle condizioni espresse nel Capitolato di concessione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 2 settembre 1854.

VITTORIO EMANUELE

PALEOCAPA.

CAPITOLATO DI CONCESSIONE

DI UNA FERROVIA DA SANTHIÀ A BIELLA

- omissis -